



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Allegato alla deliberazione n. 10 del 18/01/2021

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA E MASCHERINE FILTRANTI GENERICHE.

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 01000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- il regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 66 bis) "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- la raccomandazione della Commissione Europea del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dal COVID-19;
- la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001,

relativa alla sicurezza generale dei prodotti e suo recepimento nazionale (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);

– la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

PREMESSO CHE

– l'art. 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

– l'art. 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, assegna le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sui DPI al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze. Le suddette amministrazioni possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

– l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

– dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento (CE) n. 765/2008, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house*;

– è attualmente in corso, a livello mondiale, la pandemia provocata dal COVID-19 e che i dispositivi di protezione individuale di III categoria (*di seguito* DPI di III Cat.) e, nello specifico, le mascherine FFP2 e FFP3, rappresentano un valido strumento di prevenzione e contenimento del contagio, così come, in parte, le mascherine filtranti generiche;

– la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche. Il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di specifiche tipologie di DPI di III Cat. e cioè le mascherine FFP2 e FFP3, e le mascherine filtranti generiche. Ciò al fine di verificare che i prodotti immessi nel mercato osservino le prescrizioni di legge;

– il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE**

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato finalizzato ad accertare:

- la conformità formale e documentale di specifiche tipologie di DPI di III Cat. e cioè le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3;
- la conformità formale delle mascherine filtranti generiche.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate da Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con Organismi notificati.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con Organismi notificati che intendono eseguire i controlli documentali sui di specifiche tipologie di DPI di III Cat. e cioè le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei richiamati controlli documentali.

d) Indicazioni operative.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione. L'avvio

dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

e) Assistenza tecnico-giuridica.

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) Supporto informativo.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere predispose strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) Erogazione delle risorse economiche.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con gli Organismi notificati.

La Camera di commercio affida i controlli documentali a Organismi notificati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato l'Organismo notificato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra l'Organismo notificato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta all'Organismo.

La Camera può affidare i controlli documentali anche a soggetti diversi, purché siano in possesso della qualifica di Organismo notificato per la specifica tipologia di prodotto e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta all'Organismo. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli

e) Supporto informativo.

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo

all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- a) visivo/formale;
- b) documentale (ove previsto e assegnato).

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito sono affidati ad Organismi notificati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale quattro diversi prodotti.

Nell'ambito di ogni ispezione assegnata nell'ambito "DPI DI III cat." è previsto un controllo documentale di un solo prodotto, già oggetto di controllo visivo formale.

In tal caso, il controllo documentale può essere svolto soltanto su semimaschere filtranti del tipo FFP2 ed FFP3 prodotte, importate ed immesse nel mercato in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/425.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione. Tuttavia, ove nell'ambito delle ispezioni assegnate non sia reperibile il numero minimo di DPI assegnati, è possibile orientare le attività di vigilanza su un numero equivalente di mascherine filtranti generiche, ove presenti in quantità sufficiente.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

Tipologie di prodotto	ISPEZIONE		
	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per acquisto di n. 1 prodotto e spese di spedizione ai fini dello svolgimento del controllo documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per controllo documentale su un prodotto (IVA inclusa)
DPI di III Cat.	€ 500,00	€ 20,00	€ 350,00
Mascherine filtranti generiche	€ 500,00	Non previsto	

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale su quattro diversi prodotti e, se assegnato, il

controllo documentale su una semimaschera filtrante del tipo FFP2 o FFP3 prodotta, importata ed immessa nel mercato in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/425, se disponibile.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Fermo restando il rimborso per l'acquisto, la spedizione ed il controllo documentale dei DPI di III cat. (ove assegnato), in tutti gli altri casi di ispezioni concernenti DPI di III cat. nonché mascherine filtranti generiche, qualora le informazioni necessarie al controllo visivo formale non siano desumibili dalla mera presa in visione del prodotto né risulti messo a disposizione apposito campione gratuito da parte degli operatori (opzioni preferibili), il prodotto in questione potrà essere acquistato dalla Camera di commercio in unico esemplare, con rimborso a valere sulla voce "*Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA*".

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene, a saldo, dietro presentazione della relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate, tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 aprile 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 aprile 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere. Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

ART.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima. Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per UNIONCAMERE

Il Segretario

generale

(Giuseppe

Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA di BRESCIA

Il Segretario Generale

(Massimo Ziletti)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 6.480,00.

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	N. di prodotti su cui effettuare il controllo visivo formale	N. di prodotti su cui effettuare il controllo documentale	Totale rimborso forfetario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale (IVA inclusa)	Totale Rimborso massimo per il controllo documentale svolto a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
DPI di III Cat.	5	20	4	€ 2.500,00	€ 80,00	€ 1.400,00
Mascherine filtranti generiche	5	20	<i>Non previsto</i>	€ 2.500,00	<i>Non previsto</i>	<i>Non previsto</i>
TOTALE	10	40	4	€ 5.000,00	€ 80,00	€ 1.400,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA						€ 6.480,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)